

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

ASSTRI



ASSOMARE

**Roma, 12 Gennaio 2011****LAV11011****SM****Oggetto: Lavoro. Invio del prospetto informativo disabili. Scadenza del 31 Gennaio p.v**

Ricordiamo che il 31 Gennaio p.v scade il termine per l'invio, in formato telematico, del prospetto informativo disabili previsto dall'art.9, comma 6, della Legge 12.3.1999, n. 68 e ss modifiche. La periodicità e la modalità di presentazione del modello sono state modificate di recente con il D.M. del 2 Novembre 2010 (sul quale vedi la circolare Conftrasporto LAV10216 del 25.11 u.s), il quale ha previsto l'invio telematico attraverso i servizi messi a disposizione dalle singole Regioni ovvero, dove questi non siano ancora disponibili (ad es. il Lazio), mediante il sistema informatico del Ministero del Lavoro; a questo proposito, lo stesso Ministero ha informato che l'applicazione internet sarà disponibile soltanto da Sabato 15 Gennaio p.v.

L'obbligo di invio riguarda le imprese con più di 14 dipendenti, le quali sono tenute ad assumere del personale disabile secondo le misure fissate dall'art.3, comma 1 della predetta Legge 68/1999, e precisamente:

- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- 1 lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti. In quest'ultimo caso, l'obbligo sussiste soltanto in caso di nuove assunzioni.

Per le imprese di autotrasporto, rammentiamo che nel calcolo dei dipendenti che fa scattare l'obbligo di assunzione in commento, non deve tenersi conto del personale viaggiante (art.5, comma 2 della Legge 68/1999). Inoltre, occorre evidenziare che l'art.5, comma 2 del D.M del 2 Novembre 2010 esenta dall'invio del prospetto quei datori di lavoro che, rispetto all'ultima comunicazione spedita, non hanno registrato cambiamenti della base occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul calcolo della quota di riserva.

Per quanto riguarda le sanzioni legate al mancato o tardivo invio del prospetto, segnaliamo che con Decreto del Ministro del Lavoro del 15 Dicembre 2010 (su G.U del 3 Gennaio 2011), gli importi sono stati aumentati nella seguente misura: 635,11 € (dai precedenti 578,43 €), aumentati di €. 30,76 per ogni giornata di ritardo (da 28,02 €).

Cordiali saluti.